

Sistema Socio Sanitario



ATS Bergamo



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO



SEMINARIO

14
febbraio
2025

Fiera Caseitaly Expo 2025
presso la Fiera di BERGAMO

COSTRUIRE IN ... SICUREZZA

La valutazione del rischio da calore in edilizia



PIANO CALDO 2024 - regole per affrontare il caldo e le ondate di calore della stagione estiva

Piano caldo

Gli anziani sono i soggetti più a rischio di malesseri dovuti alle alte temperature, ma è importante per tutti adottare stili di vita adeguati e sapere come comportarsi nel caso, per esempio, di un colpo di sole o di un collasso da calore. Da questa considerazione nasce l'opuscolo "Solo il bello del caldo".

Dieci consigli per vincere il Caldo

In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all'ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in

Stress termico ambientale – valutazione dei rischi

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo



INAIL



ESTATE SICURA - CALDO E LAVORO

Guida breve per i lavoratori



Articolo 28 del D.Lgs. 81/08 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La **valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, ...**

Titolo VII – Agenti fisici

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

Ai fini del presente decreto legislativo **per agenti fisici si intendono** il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, **il microclima** e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

*Si definisce **microclima** il complesso dei parametri fisici ambientali (temperatura, velocità dell'aria, umidità relativa) che caratterizzano l'ambiente locale **non necessariamente confinato** e che, assieme ai parametri individuali, quali l'attività fisica, e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.*



*L'ambiente interessato da **ondate di calore**, rappresenta un **ambiente severo caldo** nel quale, elevate temperature accompagnate da alti valori di umidità dell'aria, richiedono all'organismo un considerevole meccanismo di scambio termico per sudorazione al fine di diminuire il potenziale accumulo di calore nel corpo.*

Quando in un ambiente severo caldo si svolge un'attività lavorativa ad elevato impegno fisico, possono insorgere nell'organismo alcune patologie come sincope da calore, crampi da calore, deficit idrico, ecc...

Articolo 181 del D.Lgs. 81/08 - Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, **il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione** con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.


Stress termico ambientale – valutazione dei rischi



Il bollettino HUMIDEX – Disagio da Calore - viene emesso quotidianamente dal 1 giugno al 15 settembre.

I livelli di disagio indicati dal bollettino sono stimati secondo l'**indice Humidex**, sviluppato nel 1965 e perfezionato nel 1979 dal servizio meteorologico canadese (Masterton J.M. - Richardson F.A.), **che descrive il disagio percepito dall'uomo in condizioni ambientali di elevata umidità e alte temperature.**

Il calcolo dell'**indice Humidex** consiste nell'apportare una “correzione” alla temperatura dell'aria (misurata o prevista) in base all'umidità relativa (misurata o prevista). I valori del disagio sono da considerarsi medi e teorici, poiché nella percezione del calore intervengono anche variabili fisiche individuali (altezza, peso, sesso, età, tipo di abbigliamento, ecc.) e ambientali (intensità dell'attività fisica svolta e, se all'aperto, la presenza di ombra o vento, ecc.).



Stress termico ambientale – valutazione dei rischi

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Strumenti preventivi finalizzati al vaglio dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, sono consultabili al sito <https://www.workclimate.it>

Sistema di allerta da caldo, integrato meteo-climatico ed epidemiologico, specifico per il settore occupazionale, rappresentato da una **piattaforma previsionale web** e da una **web app con previsioni personalizzate sulla base delle caratteristiche individuali dei lavoratori e quelle dell'ambiente di lavoro (lavoro esposto al sole o in zone d'ombra)**



HOME

IL PROGETTO ▾

PREVISIONI

MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO

FORMAZIONE

SEMINARI E CONVEGNI ▾

PUBBLICAZIONI

ITALIANO ▾



**PROTOTIPO DI PIATTAFORMA PREVISIONALE DI ALLERTA
PER UN PRIMO SCREENING DEI RISCHI
LEGATI ALLO STRESS DA CALDO PER I LAVORATORI**

*Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la BioEconomia; Inail, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene, Laboratorio di Epidemiologia

a cura di: Ing. Giuliana Vitale - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - DIPS

Stress termico ambientale – valutazione dei rischi

REGISTRO UFFICIALE.U.0060067.19-06-2023.h.10:35

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Direttore: dott.ssa Giuseppina ZOTTOLA

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo n. 130 - padiglione 9 ☎ 035 2270598

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bq.it

Doc. «Comunicazione emergenza caldo»

Alla C.A. dei Componenti
Organo Territoriale per il Coordinamento
ex art. 7 D.Lgs 81/2008
della provincia di Bergamo

Ai Datori di Lavoro
Ai Medici competenti
Ai Rspp Aziendali

OGGETTO: Rischio da esposizione a temperature severe per i lavoratori

Regione Lombardia ha fornito le indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti ad ondate di calore per l'anno 2023, sottolineando la necessità di rimodulare le azioni di prevenzione che, come di consueto, sono realizzate ogni anno, con particolare riguardo ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili. Inoltre per dare attuazione all'Obiettivo 6.PP07_OS02 nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione, che prevede l'attivazione dei piani mirati di prevenzione a valenza regionale relativi al rischio "stress da calore" la Regione ha individuato azioni di prevenzione specifiche rivolte in modo particolare al settore dell'Edilizia e dell'Agricoltura.

Stress termico ambientale – valutazione dei rischi



INDICAZIONI PRATICHE

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di prevenzione e si rinvia per gli approfondimenti del caso alla documentazione, in precedenza citata, reperibile nel sito Portale Agenti Fisici.

ATTIVITÀ LAVORATIVE PER LE QUALI SI RENDE NECESSARIO VALUTARE IL RISCHIO SPECIFICO

- **Esempi di attività ad alto rischio.** Lavorazioni agricolo/forestali, Floricoltura - Giardinaggio Edilizia e Cantieristica Stradale/Ferroviaria/Navale, Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto, personale addetto alla sorveglianza e assistenza bagnanti, Istruttori di sport all'aperto, Pesca e Lavori a bordo di imbarcazioni ecc...
- **Esempi di attività che possono comportare esposizione a rischio.** Operatori ecologici/netturbini, Addetti a lavorazioni all'aperto o in piazzali, Rifornimento carburante stradale/aeroportuale, Parcheggiatori, Manutenzioni linee elettriche ed idrauliche esterne, Portalettere/ recapito spedizioni, Polizia municipale / Forze ordine/militari, Manutenzioni piscine ecc..

1

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO. L'identificazione dei pericoli implica il riconoscimento dei rischi legati al caldo e delle patologie da calore, dovute agli effetti di alte temperature, elevata umidità, dell'esposizione al sole o ad altre fonti di calore, alle esigenze lavorative, agli indumenti di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e a fattori di rischio personali. L'identificazione preventiva della situazione climatica è resa possibile da specifiche piattaforme previsionali di allerta da caldo. Per verificare la situazione climatica giornaliera è utile consultare il bollettino HUMIDEX – Disagio da Calore - che descrive il disagio percepito dall'uomo in condizioni ambientali di elevata umidità e alte temperature e viene emesso quotidianamente dal 1 giugno al 15 settembre sul sito di Arpa Lombardia <https://www.arpalombardia.it/bollettini/> .

Utili informazioni sulle condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute sono inoltre disponibili nell'area dedicata del Ministero della salute www.salute.gov.it/caldo, dove, dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre, vengono pubblicati i bollettini sulle ondate di calore elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.



**Piano delle
misure di
prevenzione**

STRATEGIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONI INDIVIDUALI PER I LAVORATORI

2

Assicurare l'attuazione delle misure di tutela. È importante Individuare un responsabile, presente sul luogo dove si svolge l'attività, che sia preposto all'attuazione delle misure di tutela specifiche in caso di insorgenza delle condizioni di stress termico.

3

Riorganizzazione e rimodulazione delle attività lavorative. La modifica degli orari di lavoro può ridurre l'esposizione dei lavoratori al calore. Nei periodi di caldo più intenso, è quindi opportuno pianificare le attività che richiedono un maggiore sforzo fisico durante i momenti più freschi della giornata e riprogrammare le attività ritenute non prioritarie e da condursi all'aperto, in giorni con condizioni climatiche più favorevoli. Inoltre è necessario predisporre l'alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l'esposizione individuale al caldo o al sole diretto. In casi estremi, quando il rischio di patologie da calore è molto alto, sarà necessario interrompere il lavoro. Ove possibile, è opportuno organizzare il lavoro in modo che si possa operare sempre nelle zone meno esposte al sole.



Stress termico ambientale – valutazione dei rischi

4

Rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause. Per quanto possibile assicurare la disponibilità di aree completamente ombreggiate o climatizzate per le pause e il raffrescamento. Pianificare pause brevi ma frequenti in luoghi ombreggiati (in assenza di pause pianificate il ritmo di lavoro si rallenta e aumenta il rischio di errore umano).

Si raccomanda, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta, di utilizzare segnali acustici, messaggi audio, qualsiasi tipo di comunicazione efficace per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco per la reidratazione e il rinfrescamento. I pasti dovranno essere consumati sempre in aree ombreggiate (ove applicabile, si consiglia di fornire ai lavoratori pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono allo stress da caldo).

5

Favorire l'acclimatazione dei lavoratori. L'acclimatazione consente all'organismo di tollerare lo svolgimento di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate. Sono necessari dai 7 ai 14 giorni per raggiungere uno stato di acclimatazione e si ottiene aumentando gradualmente i carichi di lavoro, l'esposizione al calore dei lavoratori e favorendo l'effettuazione di frequenti pause per l'approvvigionamento di acqua e il riposo all'ombra.

È importante tenere presente che l'acclimatazione si mantiene solo per alcuni giorni se si interrompe l'attività lavorativa; i disturbi da caldo si verificano spesso durante i primi giorni di attività lavorativa e/o nei primi giorni di un'ondata di calore o in concomitanza con le prime esposizioni stagionali a temperature particolarmente elevate; particolare attenzione va prestata ai lavoratori neo-assunti, ovvero lavoratori giovani e in ottime condizioni di salute ma con meno esperienza lavorativa alle spalle.



Stress termico ambientale – valutazione dei rischi

6

Promuovere il reciproco controllo dei lavoratori. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore in un lavoratore, un collega vicino potrà chiamare il 112 indicando il luogo esatto in cui vengono svolte le lavorazioni. Evitare, ove possibile, lavori isolati e mettere a disposizione un mezzo di comunicazione per consentire la rapida richiesta di soccorso.

7

Pianificazione e risposta alle emergenze. Prima dell'esposizione dei lavoratori al calore è importante predisporre, in collaborazione con medico competente e RSPP, un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi e il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno presenta segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

8

Formazione e informazione. La formazione ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Deve comprendere raccomandazioni sulla tipologia di indumenti da indossare, sull'importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un'alimentazione equilibrata, sui fattori di rischio individuali e la gestione dei sintomi delle patologie da calore, come prevenirne l'insorgenza e come riconoscere i sintomi. È importante che la formazione dei lavoratori venga fatta in una lingua che i lavoratori comprendano. Oltre che per i lavoratori, si raccomanda anche la formazione specifica per il preposto e per gli addetti al primo soccorso sia sui rischi legati allo stress termico che sulle strategie di prevenzione e mitigazione.



9

Sorveglianza Sanitaria. In tutte le lavorazioni in cui è stato valutato un rischio legato all'esposizione ad alte temperature è sempre necessario attuare una sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mirata alla scrupolosa valutazione della presenza di eventuali fattori di rischio individuali che possano incrementare gli effetti avversi del caldo, quali ad esempio obesità; assunzione di farmaci che rendono il soggetto più suscettibile rispetto all'esposizione ad alte temperature (es.: anticoagulanti, Farmaci antitumorali/chemioterapici) o che alterano l'equilibrio idro-salino (es.: lassativi e diuretici); malattie croniche a carico dell'apparato cardiocircolatorio, ivi compresa ipertensione arteriosa, patologie renali; patologie dismetaboliche e diabete; affezioni a carico dell'apparato respiratorio.

Messaggio n. 1856 del 03/05/2017: “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l'azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 - Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui **il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.**





* Messaggio INPS n. 2729 del 20/07/2023 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate.” Si coglie l’occasione per chiarire che **il richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto INPS-INAIL del 26 luglio 2022 e riportato nella citata nota INL del 13-07-2023, deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di interrompere l’attività lavorativa.**

Come noto, nell’ambito del d.lgs. n. 81/2008, **il potere di interrompere l’attività lavorativa è in capo al datore di lavoro**, su cui grava l’obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi e di implementare le misure di prevenzione e protezione idonee (incluso la sospensione temporanea dell’attività per l’eccessivo calore) a ridurre al minimo il suddetto rischio.

Inoltre, l’inserimento della lettera f-bis dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 (introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146) prevede delle responsabilità in capo al **preposto** che deve *“in caso di rilevazione di deficienze di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”*. Pertanto, la previsione della citata lettera f-bis impone al **preposto un dovere esplicito di valutare in concreto la necessità, o meno, di interruzione - anche solo temporanea - e di segnalare tempestivamente ai ruoli apicali (datore di lavoro e dirigente) le condizioni di pericolo rilevate.**



LAVORI ALL'APERTO DIVERSI DAI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

CASO 1. Assenza della valutazione del rischio «microclima» e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione

Ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p. di sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

1) Contestazioni al **DDL**:

- 1) violazione art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. a) per l'assenza della valutazione del rischio "microclima"**
- 2) violazione art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. b) per la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione**

Articolo 28 D.Lgs. 81/08 - Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ... contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa...;**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);**



LAVORI ALL'APERTO DIVERSI DAI CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

CASO 2 . Mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Contestazione al **preposto**: per non aver per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Art. 19 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;**



CASO 1. Carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC e valutazione non presente nei POS

Ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. di sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

- 1) Contestazione al CSE: per non aver sospeso i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.**
- 2) Contestazione al CSE: per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.**

Articolo 92 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

b) ... adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), **in relazione all’evoluzione dei lavori** ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, **le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



CASO 1. Carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC e valutazione non presente nei POS

2) Contestazione al **DDL: violazione dell’art. 96 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”.**

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: **d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;**



CASO 1. Carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC e valutazione non presente nei POS

3) Contestazioni all’*impresa affidataria*:

1) violazione dell’art. 97 comma 1 D.Lgs. 81/08 per non aver verificato, in relazione al rischio microclimatico, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento

Articolo 97 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2) violazione dell’art. 97 comma 3 lett. b) D.Lgs. 81/08 per non aver verificato, in relazione al rischio microclimatico, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”

Articolo 97 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.



LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CASO 2. Rischio valutato nel PSC e valutazione non presente nei POS

1) Contestazione al DDL: violazione dell'art. 96 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 per non aver curato “la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche”.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

2) a) Contestazione al CSE: per non aver sospeso i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.

b) Contestazione al CSE: per non aver verificato, in relazione al rischio microclimatico, “l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo”.

Articolo 92 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, **il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:**

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo...

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



CASO 2. Rischio valutato nel PSC e valutazione non presente nei POS

3) Contestazioni all'**impresa affidataria**:

- 1) violazione dell'art. 97 comma 1 D.Lgs. 81/08 per non aver verificato, in relazione al rischio microclimatico, le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento**

Articolo 97 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- 1.** Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

- 2) violazione dell'art. 97 comma 3 lett. b) D.Lgs. 81/08 per non aver verificato, in relazione al rischio microclimatico, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"**

Articolo 97 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- 3.** Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.



LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CASO 3. Rischio valutato nel PSC e nei POS

1) Contestazione al **preposto: violazione dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.**

Art. 19 D. Lgs. 81/08 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

- * Nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639 - Tutela dei lavoratori - stress termico ambientale
- Nota INL del 22/06/2022, prot. n. 3783 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
- Nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative
- Nota INL del 13/07/2023, prot. n. 5056 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
- Nota INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 – Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate



COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO E RUOLO DEL RLS E RLST



Nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) deve essere valutato il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze.

Nel documento Piano operativo di sicurezza (Pos) occorre prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel Piano sicurezza e coordinamento (Psc).

I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

- 1 Partecipazione alla valutazione dei rischi con particolare riferimento al rischio fisico microclima e alle radiazioni solari UV e alla stesura delle misure di prevenzione protezione e dispositivi di protezione individuali (Dpi) necessari;
- 2 Valutazione stato di salute e terapie in corso per identificare la presenza di soggetti fragili;
- 3 Identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, broncopneumopatia cronica ostruttiva e di

abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell'individuo all'esposizione a calore;

4 nell'ambito delle visite mediche preventive e periodiche espressione di giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, ove ne ricorra la necessità, indicazioni, prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute di singoli lavoratori.

IL RUOLO DEL RLS/RLST

- 1 viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e quindi anche in relazione al rischio da ondata di calore;
- 2 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure specifiche di prevenzione relative al rischio calore;
- 3 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee;
- 4 fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- 5 visita il cantiere rilevando particolari problematiche e segnalazioni da parte dei lavoratori.

MICROCLIMA

MINIGUIDA

MINIGUIDA SUL RISCHIO STRESS
DA CALORE NEL SETTORE EDILE



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE